



## **RELAZIONE DEL RUP SULL'AMMISSIBILITÀ ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA DI VARIANTE**

(art. 120 comma 3, lettera b) del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49)

|                                         |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impresa:                                | <b>OLLI SCAVI S.r.l.</b> con sede in Pezzaze (BS) in Strada della Frera n. 14<br>P.IVA 00641960984 E C.F. 01608340178; |
| Importo lavori:                         | € 321.397,82                                                                                                           |
| Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso: | € 6.000,00                                                                                                             |
| Importo contratto:                      | <b>€ 327.397,82</b>                                                                                                    |

### **CONSTATATO CHE:**

- In data 9 gennaio 2025 il Direttore dei Lavori ha presentato una proposta di perizia di variante che non comporta aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
- Per la perizia di variante in questione sono stati presentati i seguenti elaborati a firma del direttore dei lavori geom. Giuseppe Prudente:
  - V-01 - Relazione tecnica, quadro economico;
  - V-02 - Schema Atto di sottomissione;
  - V-03 - Computo metrico estimativo di variante;
  - V-04 - Quadro comparativo;
  - V-05 - Planimetria degli interventi.

**VISTA** la relazione del Direttore dei lavori dalla quale si riassumono le seguenti lavorazioni facenti parte dell'opera in oggetto:

1. Nell'intervento n. 1 in comune di Pezzaze è previsto il riempimento di dell'area scavata per la realizzazione di una sottofondazione con dei massi ciclopici per una superficie di circa 40,00 mq;
2. Nell'intervento n. 3 in comune di Sarezzo il materiale di risulta in colonna "B" derivante dallo scavo è aumentato di circa 420,00 mc. Rispetto al progetto originario. Se ne prevede il conferimento in discarica;
3. Nell'intervento n. 5 in comune di Villa Carcina è previsto il riempimento di dell'area scavata per la realizzazione di una sottofondazione con dei massi ciclopici per una superficie di circa 20,00 mq;

Le modifiche proposte non alterano la natura del contratto, conservando le tipologie di lavorazioni dell'opera in oggetto, ed essendo di quantità minime con un importo inferiore al 15% dell'importo lavori previsto nel progetto originario rispettano l'art. 120 comma 3 lettera b) del D.lgs. 36/2023.

### **VERIFICATO CHE:**

- il progettista dell'opera arch. Fabrizio Veronesi esprime il suo parere positivo su detta variante;
- la modifica del contratto di appalto in corso di validità è effettuata ai sensi Le ragioni di cui sopra, per le quali la variazione dell'esecuzione del contratto si rende necessaria, identificano la fattispecie di una modifica non sostanziale rientrante nel caso previsto dal D.lgs. 36/2023 art. 120, comma 3 *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al*



*di sotto di entrambi i seguenti valori”: lettera b) “il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche”;*

- la modifica del contratto in corso di esecuzione proposta dal Direttore dei Lavori è non sostanziale, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023, in quanto:
  - a) le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata;
  - b) le modifiche non estendono l’ambito di applicazione del contratto, rimanendo invariati sia la categoria che la classifica delle opere oggetto di appalto.
  - c) la modifica del contratto in oggetto è stata redatta nell’esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell’impresa;
  - d) la modifica del contratto in oggetto non prevede nuovi prezzi;
  - e) il nuovo quadro economico è correttamente predisposto ed allegato agli elaborati di perizia;

**CONSIDERATO CHE:**

- sono stati esaminati tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara;
- sono stati esaminati gli elaborati progettuali della variante;
- sono state valutate le circostanze di fatto evidenziate dal Direttore dei Lavori nell’apposita relazione, del 9 gennaio 2025;

**TUTTO CIÒ PREMESSO** si ritiene opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante proposta per consentire di apportare le modifiche sopracitate;

il sottoscritto Responsabile del Procedimento esprime **GIUDIZIO POSITIVO** sull’ammissibilità all’approvazione della perizia di variante ai sensi dell’art. 120 comma 3 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023.

Gardone Val Trompia, 13 gennaio 2025

*Il Responsabile Unico del Progetto*  
*geom. Giuseppe Mansini*